

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 27/2012**

**2 Luglio 2012 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

IL DATORE DI LAVORO E' SEMPRE RESPONSABILE DELLA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE DI LAVORO, ANCHE QUANDO NON SONO NOTE LE CONSEGUENZE DI UN DETERMINATO AGENTE PATOGENO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8655 DEL 30 MAGGIO 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 8655 del 30 maggio 2012**, ha (ri)statuito che **il datore di lavoro è tenuto a garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro** essendo responsabile – *ex art. 2087 c.c.* – della salute dei lavoratori.

Pertanto, **è necessario che lo stesso adotti tutte le cautele che la norma e l'esperienza comune suggeriscono al fine di rendere le condizioni di lavoro idonee a tutelare l'integrità psico-fisica dei subordinati.**

Nel caso *de quo* un lavoratore decedeva, per un mesotelioma pleurico, a seguito della prolungata esposizione alle fibre di amianto.

I giudici della Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di I grado, avevano accolto la richiesta di risarcimento del danno, sia biologico che morale, avanzata dagli

eredi del *de cuius* in quanto, **nonostante all'epoca dei fatti, non fosse ancora scientificamente provata la correlazione tumore/amianto**, nel corso del procedimento istruttorio era emerso che il datore di lavoro **non aveva adottato tutte le cautele richieste dalla particolare lavorazione effettuata dall'azienda** (*id: installazione di aeratori e filtri adeguati*).

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare il *decisum* della Corte distrettuale, hanno stabilito che **il datore di lavoro è tenuto a garantire le migliori condizioni lavorative per i dipendenti mediante l'adozione di tutte le misure idonee a tutelarne la salute.**

Nel caso in esame, invece, il datore di lavoro non aveva dotato gli ambienti lavorativi dei necessari aeratori e filtri che avrebbero potuto (almeno in parte) alleviare gli effetti nocivi della lavorazione delle fibre di amianto in quanto, se è vero che all'epoca dei fatti la medicina non aveva ancora dimostrato in modo incontrovertibile il nesso malattia/lavorazione, è pur vero che **era già nota, sin dai primi del '900, la dannosità, per la salute umana, della materia sottoposta a lavorazione.**

IL LAVORATORE VA RISARCITO SE ACQUISTA LA DIVISA DI LAVORO IMPOSTA DAL PROPRIO DATORE DI LAVORO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8531 DEL 29 MAGGIO 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 8531 del 29 maggio 2012**, ha sancito il diritto al risarcimento del danno patrimoniale **a favore del lavoratore "costretto" ad acquistare, a proprie spese, uno specifico abbigliamento lavorativo, richiesto dal datore di lavoro ma, dallo stesso, mai fornito, nonostante la fornitura fosse espressamente concordata in un accordo sindacale.**

Nel caso di specie, i Giudici nomofilattici sono stati chiamati a dirimere la *querelle* insorta fra alcuni lavoratori e la propria azienda che, nonostante si fosse obbligata a fornir loro l'opportuno vestiario lavorativo, di fatto non aveva mai ottemperato a tale accordo **pretendendo, ugualmente, un determinato abbigliamento sul luogo di lavoro e sanzionando, con appositi provvedimenti disciplinari, i lavoratori vestiti, anche minimamente, in modo difforme dalle direttive aziendali.**

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nel ribaltare il deliberato dei gradi di merito, hanno statuito il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patrimoniale patito per aver acquistato degli indumenti **che, diversamente, non avrebbero mai acquistato,**

riconducendo la fattispecie ad una **perdita patrimoniale collegata in modo immediato e diretto ad un inadempimento** del datore - ex artt. 1218 c.c. e seguenti. Infatti, se può essere ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro che rinunci a fornire la "divisa" ai propri lavoratori, **sollevandoli, contestualmente, dall'obbligo di indossare un determinato abbigliamento**, non può sostenersi altrettanto nel caso in cui **l'abbigliamento, difforme dalle previsioni aziendali, venga punito con l'adozione di specifici provvedimenti disciplinari costringendo, conseguentemente, i lavoratori a sopportare oneri (anche economici) aggiuntivi.**

IL WELFARE INDIVIDUA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN TERMINI COMPARATIVI CHE SONO FACULTATE A COSTITUIRE ENTI PARITETICI LEGITTIMATI AD EROGARE FORMAZIONE NEL SETTORE EDILE.

**MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 13 DEL 5 GIUGNO 2012**

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, **circolare n° 13 del 5 giugno 2012**, recante "nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa", è intervenuto in ordine **alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile** con riferimento all'obbligo individuato all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

Come noto, tale disposizione prevede che **la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.**

Parimenti la formazione dei dirigenti e dei preposti può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Orbene, **gli organismi paritetici, individuati e definiti dalla lettera e) dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008**, sono quegli "organismi **costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, quali sedi privilegiate per:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

*La Direzione generale per l'Attività Ispettiva ha ritenuto opportuno ricordare, nella circolare in esame, quali siano nel settore dell'edilizia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale legittimate a costituire "organismi paritetici" che possano erogare la formazione, riportando un apposito elenco.*

Pertanto, eventuali altri enti, costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali, non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. sulla sicurezza e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico.

TFR A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA – IL CREDITO PUO' ESSERE ACCERTATO IN SEDE DIVERSA DA QUELLA FALLIMENTARE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8529 DEL 29 MAGGIO 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 8529 del 29 Maggio 2012**, ha affermato che il **pagamento del t.f.r. mercé l'intervento del Fondo di garanzia** (ex art.2 L. 297/82) costituito presso l'Inps, in favore del lavoratore ed **in caso di insolvenza del datore** di lavoro, **trova applicazione** anche **quando il datore** di lavoro **non sia assoggettato a fallimento**, sia per le sue **condizioni soggettive**, sia per **ragioni ostative** di carattere oggettivo.

Nel caso *de quo*, **la Corte d'appello di Bologna** aveva **rigettato la domanda di un lavoratore** diretta ad ottenere il **pagamento da parte del fondo di garanzia del t.f.r.**, dovutogli in relazione al **rapporto di lavoro intercorso con una s.r.l.**, **dopo il fallimento di detta società'.**

Invero, il fallimento della società datrice di lavoro era stato chiuso per **mancanza di attivo**, ed **il credito del lavoratore era stato escluso** e dichiarato **“improseguibile”** proprio a **causa della chiusura del fallimento**.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, investiti della questione, hanno inteso dare continuità al **principio di tutela effettiva del lavoratore**, espresso dalla **Direttiva CE n° 987 del 1980 e contenuto nella L. 297/1982**, per il **pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro** ed **hanno affermato** che, nel caso in cui **l'accertamento del credito** in sede fallimentare **sia stato impedito a causa della chiusura anticipata** della procedura **per insufficienza dell'attivo**, il credito stesso **può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare** e il lavoratore può **conseguire le prestazioni** del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps alle condizioni previste dalla Legge n. 297 del 1982, art. 2, c. 5.

Nell'ipotesi esaminata, concludono gli Ermellini, il **lavoratore potrà**, dunque, **giovarsi del meccanismo del Fondo** di garanzia, **dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione** e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, **di avere esperito tutte quelle che**, secondo l'ordinaria diligenza, **si prospettino fruttuose** - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (*cf.* Cassazione sentenze n.ri 11379/2008, 14447/2004).

IL LAVORATORE CHE, IN CONCORSO CON ALTRI, SIA INADEMPIENTE AI PROPRI OBBLIGHI CONTRATTUALI RISPONDE SOLO DELLA SUA PORZIONE DI DANNO CAGIONATO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8293 DEL 25 MAGGIO 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 8293 del 25 maggio 2012**, ha stabilito l'importante principio giuridico in base al quale **l'art. 2055 c.c. non è applicabile ai lavoratori subordinati che, a cagione di un inadempimento contrattuale, siano chiamati a risarcire i danni patrimoniali al datore di lavoro**.

Come noto, **l'art. 2055 c.c. prevede che “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”**.

Nel caso *de quo*, la Corte nomofilattica, ribaltando i *decisum* dei gradi di Merito, si è pronunciata nella controversia fra un direttore di filiale e l'istituto di credito relativamente

alle richieste risarcitorie avanzate dalla banca per i danni subiti dalle perdite conseguenti alle incaute aperture di credito autorizzate dal direttore.

In particolare, **i Giudici di Piazza Cavour hanno sancito il principio giuridico** per effetto del quale: "***quando un medesimo danno è provocato da più lavoratori, per inadempimenti contrattuali diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il datore di lavoro danneggiato, i lavoratori non possono essere considerati corresponsabili in solido sulla base della mera estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., dettata solo per la responsabilità extracontrattuale, ma occorre accertare per ciascuno di essi il nesso di causalità con l'evento dannoso complessivo e quindi la concreta incidenza dell'inadempimento di ciascuno***".

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**